Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno LXVI | **Roma — Lunedì, 21 dicembre 1925** | **Numero 295**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

AVVISO

I signori abbonati alla GAZZETTA UFFICIALE del Regno d'Italia, sono vivamente pregati di rinnovare, al più presto, e non oltre il 25 dicembre del corrente anno, l'abbonamento per il 1926, tenendo presente che sarà sospeso l'invio del periodico a tutti coloro che non avranno adempiuto a tale formalità entro il termine suddetto. Giova anche avvertire che l'Amministrazione della « Gazzetta » non può garantire l'invio dei numeri già pubblicati agli associati i quali rinnoveranno l'abbonamento ad anno iniziato.

AVVISO di pubblicazione di un fascicolo della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.

Si rende noto a tutti gli uffici ammessi alla gratuita distribuzione degli atti di Governo ed a tutti gli abbonati alla raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, che si è oggi ultimata la spedizione del « fascicolo 2° del vol. IX - 1925 » della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, contenente i provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » dal 1° al 15 novembre 1925.

Gli eventuali reclami per la mancata ricezione del fascicolo suddetto dovranno essere indirizzati al Regio ufficio della raccolta delle leggi e dei decreti, via Giulia, n. 52 — Roma (16), entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso, giusta quanto dispone l'art. 18 del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, prevenendo che trascorso detto termine, tali reclami non saranno più ammessi, e che gl'interessati dovranno pagare i volumi che richiederanno.

S'intende che gli abbonati alla « Gazzetta Ufficiale » non hanno diritto a ricevere gratuitamente la raccolta ufficiale, per avere la quale occorre l'abbonamento a parte.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2467.

LEGGE 10 dicembre 1925, n. 2209.

Conversione in legge del R. decreto 23 ottobre 1924, n. 1819, contenente norme per dirimere alcune disparità di trattamento verificatesi nella legislazione di guerra sullo stato e sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 23 ottobre 1924, n. 1819, contenente norme per dirimere alcune disparità di trattamento verificatesi nella legislazione di guerra sulla stato e sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, colle modificazioni risultanti dal testo seguente:

« Art. 1. — Le norme per il computo della anzianità dei tenenti e sottotenenti di complemento trasferiti nel ruolo degli effettivi per merito di guerra, di cui all'art. 7 del decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1293, si applicano anche agli ufficiali di complemento che ottennero, per merito di guerra, la nomina in servizio attivo permanente dal 24 settembre 1911 al 23 maggio 1915, purchè ne facciano domanda entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto.

« Art. 2. — Gli ufficiali, che furono nominati sottotenenti in servizio attivo permanente in base al R. decreto 15 novembre 1914, n. 1253, possono ottenere, facendone domanda nello stesso termine indicato nell'articolo precedente, che la loro anzianità nel grado di tenente e conseguentemente quella nel grado di capitano venga determinata come se avessero conseguito la nomina a tenente in servizio attivo permanente in base al decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1293, semprechè abbiano maturato i requisiti prescritti da quest'ultimo decreto nei termini fissati dalle relative norme applicative.

« Parimenti gli ufficiali già di complemento, che furono nominati sottotenenti in servizio attivo permanente in base a disposizioni emanate anteriormente al decreto Luogotenenziale 21 agosto 1915, n. 1293, possono ottenere, purchè ne facciano domanda entro il termine di tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, che la loro anzianità nel grado di tenente e conseguentemente quella nel grado di capitano venga determinata in conformità di quanto è stabilito nel precedente comma per i sottotenenti nominati in base al R. decreto 15 novembre 1914, n. 125.

« Art. 3. — I capitani di complemento del corpo d'amministrazione, compresi quelli provenienti dai cessati ruoli della milizia territoriale, che contino 20 anni di servizio effettivo alle armi ed abbiano appartenuto, nella campagna di guerra 1915-1918, all'Esercito operante col grado di ufficiale per tutta la durata delle ostilità, potranno essere nominati a loro domanda capitani di amministrazione in servizio attivo permanente a giudizio insindacabile del Ministro per la guerra, su parere delle autorità gerarchiche.

« La domanda dovrà essere presentata entro il termine di tre mesi di cui all'art. 1 e le nomine verranno effettuate con riserva di anzianità ed i predetti ufficiali prenderanno poi posto nel ruolo dei capitani di amministrazione in servizio attivo permanente, subito dopo l'ultimo capitano proveniente dai capitani in servizio attivo permanente delle varie armi e corpi, trasferiti nel corpo d'amministrazione in base alla lettera *a*) dell'articolo 2 del R. decreto 19 aprile 1923, n. 910.

« Art. 4. — Al comma *e*) del numero IX delle disposizioni esecutive e transitorie del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, è sostituito il seguente, con effetto dal 1° febbraio 1923:

« *e*) assumeranno il grado di generale medico capo i tenenti generali medici, nonchè i maggiori generali medici che ricoprano tale grado al 31 gennaio 1923. I brigadieri generali medici assumeranno il grado di generale medico.

« I maggiori generali commissari e i brigadieri generali commissari assumeranno il grado di generale commissario.

« Art. 5. — L'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4 del presente decreto non dà diritto alla corresponsione di nuovi o maggiori assegni se non dal primo del mese successivo a quello della pubblicazione del decreto stesso.

« Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2468.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 novembre 1925, n. 2189.

Provvedimenti a favore dell'abitato di Gavazzo (Trento).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il R. decreto-legge 25 marzo 1923, n. 913;
Visto il R. decreto-legge 11 novembre 1924, n. 1932;
Visto il R. decreto 19 marzo 1925, n. 266;
Visto il decreto 26 luglio 1920, n. 8970-23 A, emesso dal Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'abitato di Gavazzo, frazione del comune di Cologna Gavazzo, in provincia di Trento, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, a quelli indicati nella tabella *E* allegata alla legge 9 luglio 1908 predetta (trasferimento di abitati minacciati da frane).

Art. 2.

E' autorizzata, nel nuovo abitato di Gavazzo, la costruzione di ricoveri stabili per le famiglie di povera condizione rimaste senza tetto, la costruzione della chiesa, e l'ampliamento dell'acquedotto. I ricoveri stabili potranno assegnarsi ai privati, che ne facciano richiesta entro il 31 gennaio 1926, ai sensi degli articoli 3 e 16 del decreto Luogotenenziale 10 agosto 1916, n. 1097.

Art. 3.

Alla spesa per l'esecuzione dei lavori di cui ai precedenti articoli, che non dovrà superare le L. 980,000, si provvederà con i fondi assegnati per « opere dipendenti da alluvioni, piene e frane nell'Italia Settentrionale - lavori a cura diretta dello Stato » con la tabella approvata con R. decreto 29 marzo 1925, n. 266, per il riparto della somma di L. 15 miliardi, di cui al R. decreto-legge 11 novembre 1924, n. 1932.

Art. 4.

Il Consorzio della Provincia e dei Comuni Trentini, è autorizzato a provvedere alla esecuzione delle opere di cui al precedente articolo.

Art. 5.

Mediante apposita convenzione da approvarsi con decreto dei Ministri per i lavori pubblici e per le finanze verranno regolati i rapporti fra l'Amministrazione dello Stato ed il detto Consorzio per l'esecuzione dei lavori autorizzati col presente decreto e per la corresponsione della spesa dovuta dal Ministero dei lavori pubblici entro il limite massimo indicato al precedente art. 3, e salvo diminuzione in relazione ad eventuali ulteriori riconoscimenti di danni di guerra conseguibili dai privati proprietari.

Art. 6.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — Per il Ministro delle finanze (R. decreto 10 ottobre 1925, n. 1956) MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 18 *dicembre* 1925.
Atti del Governo, registro 243, *foglio* 108. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2469.

REGIO DECRETO-LEGGE 22 novembre 1925, n. 2191.

Disposizioni riguardanti la lingua d'insegnamento nelle scuole elementari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, approvato col Nostro decreto 22 gennaio 1925, n. 432;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 31 del testo unico delle leggi per l'istruzione elementare approvato col R. decreto 22 gennaio 1925, n. 432, sono soppressi i commi secondo, terzo, quarto e quinto.
E' soppresso egualmente l'art. 230 del citato testo unico.

Art. 2.

All'art. 231 del testo unico sopra citato è sostituito il seguente:
« I maestri, che ottennero l'abilitazione all'insegnamento elementare in una lingua diversa dell'italiana, potranno conseguire l'abilitazione ad insegnare la lingua italiana, purchè superino i relativi esami che saranno indetti alla fine di ciascun anno scolastico con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione.
« I maestri alloglotti attualmente in servizio, che non siano in possesso della abilitazione ad insegnare in italiano, potranno essere conservati nell'insegnamento, a condizione che essi conseguano, entro un biennio, il titolo di cui al precedente comma ».

Art. 3.

All'art. 233 del citato testo unico è sostituito il seguente:
« Per l'assegnazione alle scuole dei Comuni in cui si parla abitualmente una lingua diversa dall'italiana, saranno preferiti quei maestri che dimostrano di possedere una conoscenza sufficiente della lingua del paese ».

Art. 4.

L'art. 234 e l'ultimo comma dell'art. 260 del predetto testo unico sono soppressi.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 18 dicembre 1925. Atti del Governo, registro 243, foglio 110. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2470.

REGIO DECRETO-LEGGE 22 novembre 1925, n. 2190.

Approvazione della convenzione relativa al mantenimento dei Regi istituti clinici di perfezionamento di Milano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata l'unita convenzione del 9 febbraio 1925, stipulata in Milano fra il Prefetto della Provincia, in rappresentanza del Ministro per la pubblica istruzione e del Ministro per le finanze, il Comune, la Provincia, l'Amministrazione degli Istituti ospitalieri e l'Amministrazione dei Regi istituti clinici di Milano, per il mantenimento dei detti Regi istituti clinici di perfezionamento.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le finanze sarà provveduto ai necessari stanziamenti in bilancio in dipendenza della convenzione di cui all'articolo precedente.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — Per il Ministro delle finanze (R. decreto 10 ottobre 1925, n. 1956) MUSSOLINI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 18 dicembre 1925. Atti del Governo, registro 243, foglio 109. — GRANATA.

Atto di modifica alla convenzione per la creazione ed il mantenimento degli Istituti clinici di perfezionamento in Milano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

L'anno 1925, il giorno 9 del mese di febbraio, alle ore 11.30, nella sala dei contratti della Regia prefettura, avanti a me cav. uff. Durante dott. Carlo, consigliere delegato ai contratti, giusta l'art. 95 del regolamento generale di contabilità 23 maggio 1924, n. 827, e senza l'assistenza dei testimoni, per espressa rinuncia delle parti, giusta l'art. 48 della legge notarile 16 febbraio 1913, n. 89, sono convenuti:

1° l'ill.mo signor comm. Boltraffio nobile dott. Giorgio, vice Prefetto di Milano per il titolare impedito, nella qualità di rappresentante del Ministero delle finanze, come da lettera 9 luglio 1924, n. 12026 del detto Ministero delle finanze e nella qualità di rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, come da lettera 25 giugno 1924, n. 8844 del detto Ministero della pubblica istruzione;

2° il signor senatore Mangiagalli gran cordone prof. Luigi, sindaco di Milano, in rappresentanza del comune di Milano, autorizzato con delibera di Giunta 21 marzo 1924, vistata dal Prefetto il 10 maggio 1924, n. 12600 D. 2ª;

3° il signor Fabbri avv. comm. Sileno di Luigi, presidente della Deputazione provinciale di Milano, in rappresentanza della Provincia, autorizzato con delibera del Consiglio provinciale 30 giugno 1924, vistata dal Prefetto il 9 agosto 1924, n. 21734;

4° il signor on. avv. Luigi Lanfranconi, presidente degli Istituti ospitalieri di Milano;

5° il signor on. avv. Ferdinando Salterio, vice-presidente dei Regi istituti clinici di perfezionamento di Milano, autorizzato con deliberazione del Consiglio d'amministrazione 17 gennaio 1924, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 27 marzo 1924, n. 535.

Premesso

che per la convenzione 23 aprile 1913, rep. n. 27, approvata con la legge 22 giugno 1913, n. 856, a modifica della precedente convenzione approvata con la legge 9 luglio 1905, n. 365, venne ripartita la spesa per il mantenimento degli Istituti clinici di perfezionamento fra lo Stato, il comune di Milano, la provincia di Milano e gli Istituti ospitalieri di Milano per la durata di un decennio dal 1° gennaio 1913;

Ritenuto che la convenzione anzidetta è scaduta il 31 dicembre 1922 e che pertanto occorre prorogarla in via provvisoria, per il periodo dal 1° gennaio 1923 al 30 settembre 1924, epoca dalla quale avranno applicazione le disposizioni di cui al R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, sull'ordinamento dell'istruzione superiore;

Ritenuto che, durante il periodo dal 1° gennaio 1923 al 30 settembre 1924, i contributi spettanti agli Enti consorziati per il mantenimento degli Istituti clinici di perfezionamento di Milano rimangono nella stessa misura fissata dalla convenzione approvata con la legge 22 giugno 1913, n. 856, assumendosi lo Stato di concorrere alla spesa medesima in ragione di complessive L. 200,000 annue risultanti dal contributo di L. 50,000, di cui alla ripetuta convenzione, e dalla maggiore assegnazione di L. 150,000 inscritta nel bilancio passivo del Ministero della pubblica istruzione esercizio 1922-23;

Tutto ciò premesso, le parti come sopra rappresentate hanno convenuto e convengono quanto appresso:

Articolo unico.

La convenzione stipulata il 23 aprile 1913 fra lo Stato, il Comune, la Provincia e gli Istituti ospitalieri di Milano, e approvata con la legge 22 giugno 1913, n. 856, pel mantenimento degli Istituti clinici di perfezionamento di Milano, è prorogata dal 1° gennaio 1923 al 30 settembre 1924.

Per il detto periodo rimane immutato il concorso degli Enti locali; il concorso dello Stato, già in ragione di L. 50,000 annue, viene stabilito in ragione di L. 200,000 annue. Rimarrà fermo dopo il 30 settembre 1924 il concorso

degli Istituti ospitalieri di Milano in conformità dell'art. 8 dello statuto degli Istituti clinici di perfezionamento, di cui all'art. 4 della convenzione allegata alla legge 9 luglio 1905, n. 365.

Poichè la convenzione originale stipulata nell'interesse dello Stato ha avuto la sanzione per legge, non è più necessario sottoporre la presente convenzione a registrazione fiscale.

E richiesto io, consigliere delegato ai contratti, ho ricevuto e pubblicato il presente contratto mediante lettura fattane, a chiara voce, alle parti, che hanno dichiarato essere l'atto conforme alla loro volontà e che quindi con me lo sottoscrivono.

La presente convenzione consta di fogli n. 1 e pagine 4 scritte su carta bollata.

Il Prefetto
per i Ministri per le finanze e per la pubblica istruzione:
Giorgio Boltraffio.

Il sindaco di Milano:
L. Mangiagalli.

Il presidente della Deputazione provinciale di Milano:
Sileno Fabbri.

Il presidente degli Istituti ospitalieri di Milano:
Gigi Lanfranconi.

Il presidente
degli Istituti clinici di perfezionamento di Milano:
Ferdinando Salterio.

Il consigliere delegato ai contratti:
Carlo Durante.

Numero di pubblicazione 2471.

REGIO DECRETO LEGGE 22 novembre 1925, n. 2192.

Disposizioni riguardanti le alienazioni effettuate contro i divieti stabiliti dalla legge 20 giugno 1909, n. 364.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 1, 5, 6, 29 della legge 20 giugno 1909, n. 364, per le antichità e le belle arti;

Considerato che le mancate denuncie di alienazione delle cose indicate dall'art. 1 della legge suddetta, notificate dal Ministero della pubblica istruzione ai rispettivi proprietari a norma del successivo art. 5, hanno più volte reso vano il diritto di prelazione riconosciuto dalla legge stessa al Governo, con grave danno del patrimonio storico e artistico nazionale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La nullità di pieno diritto comminata dall'art. 29 della legge 20 giugno 1909, n. 364, per le alienazioni effettuate contro i divieti contenuti nella legge stessa, è dichiarata dal Governo del Re in confronto dei privati tanto alienanti quanto acquirenti, quando intende esercitare il diritto di prelazione riservatogli dall'art. 6 della legge medesima.

La decisione di esercitare il diritto di prelazione è adottata con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, che conterrà l'indicazione del prezzo accertato dell'avvenuta alienazione, e sarà notificato all'attuale possessore della cosa illegittimamente alienata. Il decreto ha forza di titolo esecutivo.

Entro un mese dalla notificazione del decreto la somma in esso indicata verrà depositata alla Cassa dei depositi e prestiti a favore degli aventi diritto, e dal giorno dell'avvenuto deposito lo Stato entrerà in possesso della cosa.

Il pagamento, a favore degli aventi diritto, della somma depositata dovrà essere autorizzato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 18 dicembre 1925.
Atti del Governo, registro 243, foglio 111. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2472.

REGIO DECRETO-LEGGE 29 novembre 1925, n. 2195.

Cessione di miniere o del loro esercizio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi minerarie vigenti nel Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri e coi Nostri Ministri Segretari di Stato per la giustizia e gli affari di culto e per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ogni cessione di miniere, o del loro esercizio, qualunque sia il titolo in forza del quale esse siano poste in essere od esercitate, è subordinata alla autorizzazione del Ministro per l'economia nazionale.

Per le dette cessioni, nelle zone militarmente importanti, il Ministro per l'economia nazionale provvede di concerto col Ministro per la guerra.

Art. 2.

La cessione non è valida se l'autorizzazione non sia intervenuta.

La mancata o negata autorizzazione importa la nullità della concessione o il divieto di esercizio della miniera.

Art. 3.

I provvedimenti di cui al presente decreto, da emanarsi con decreti Ministeriali, sono insindacabili e contro di essi non è ammesso ricorso nè in via amministrativa, nè in via giudiziaria.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 18 dicembre 1925.
Atti del Governo, registro 243, foglio 114. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2473.

REGIO DECRETO 22 novembre 1925, n. 2198.

Norme per la concessione di mutui industriali nella Colonia Eritrea e nella Somalia Italiana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge del 16 ottobre 1924, n. 1817, che contempla la concessione di mutui industriali nelle Colonie dell'Africa Orientale;

Ritenuta la necessità di stabilire le norme per la concessione dei mutui stessi;

Sentito il Consiglio superiore coloniale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle società civili e commerciali italiane ed ai privati cittadini o sudditi italiani che, senza alcun aiuto finanziario da parte del Governo, abbiano già compiuto od intrapreso ovvero intraprenderanno nel termine di tre anni dalla data del presente decreto, in Eritrea o nella Somalia Italiana, lavori od impianti di rilevante importanza industriale, potranno essere concessi, pel pagamento di detti lavori ed impianti, mutui di favore con interesse del due e mezzo per cento, rimborsabili al massimo in 50 annualità.

Per ottenere i mutui, le società dovranno essere legalmente costituite secondo le disposizioni vigenti nel Regno o nelle due Colonie, avere almeno due terzi di amministratori italiani e la direzione tecnica prevalentemente italiana.

Art. 2.

I mutui di cui al precedente articolo saranno concessi con decreto del Ministro per le colonie, su proposta del Governatore competente, sentito il Consiglio superiore coloniale.

Le somme mutuate saranno pagate a ciascun mutuatario in relazione allo stato dimostrativo dei lavori eseguiti.

Art. 3.

Gli interessi e le quote di ammortamento dei mutui, concessi ai termini dell'art. 1, saranno riscossi dai Governi dell'Eritrea e della Somalia con le norme, la procedura ed i privilegi consentiti per la esazione delle imposte dirette, in vigore nel Regno.

Del relativo servizio di riscossione e versamento, sarà incaricato uno degli uffici di Governo, presso il quale sarà tenuta una speciale contabilità della gestione.

Art. 4.

Coloro che intendono valersi della facoltà dell'art. 1 debbono presentare domanda motivata al Ministero delle colonie ed il piano particolareggiato dei lavori ed impianti eseguiti o da eseguire col chiesto mutuo.

Nell'ordine di accoglimento delle domande di mutuo sarà data la precedenza alle imprese che assicurino migliori qualità e maggior quantità di prodotti occorrenti alla industria ed al consumo italiano.

I macchinari e materiali metallici occorrenti alle industrie per le quali si concede il mutuo devono essere acquistati in Italia se possibile e ove il prezzo non superi più del cinque per cento quello più vantaggioso corrente su mercati esteri.

Art. 5.

Quando si tratti di società deve essere dimostrato che il capitale sociale venne interamente versato ed utilmente investito nell'impresa sociale, ovvero che la parte non investita è disponibile per l'impresa per la quale il mutuo è richiesto. Tale parte sarà garantita nei modi che verranno accettati dal Ministero delle colonie.

L'importo del mutuo non potrà in ogni caso superare il capitale sociale nè il capitale occorrente pei lavori od impianti pei quali il mutuo è richiesto.

Quando si tratti di privati, i mutui non potranno superare il capitale effettivamente impiegato nell'azienda, risultante da perizia disposta dal Governo delle Colonie, ove si svolge l'impresa, od il capitale che si intende impiegarvi. In quest'ultimo caso, la disponibilità del capitale residuo dovrà essere garantito nei modi indicati dal Ministero.

Nel caso di lavori od impianti già compiuti l'importo del mutuo non potrà superare le somme che effettivamente risultino ancora da pagare per gli stessi lavori od impianti ed il valore attuale di questi.

Art. 6.

Le condizioni alle quali è fatta la concessione dei mutui dovranno risultare da apposito disciplinare da approvare col decreto Ministeriale di concessione del mutuo.

Art. 7.

Il decreto di concessione del mutuo stabilisce l'ammontare del mutuo ed occorrendo il termine massimo in cui i lavori od impianti, pei quali il mutuo stesso viene concesso, debbono essere ultimati. Il pagamento delle varie quote di mutuo entro il termine suddetto sarà fatto dopo che sia stato accertato l'adempimento delle condizioni fissate nel disciplinare l'effettivo avanzamento ed esecuzione dei lavori ed impianti, pei quali il mutuo è richiesto. L'adempimento dovrà risultare da apposito certificato, rilasciato dall'autorità designata dal Governatore della Colonia ove si svolge l'impresa e la quota di mutuo dovrà essere corrispondente all'importo delle opere eseguite e degli acquisti effettuati accertato nel certificato stesso. Tale accertamento sarà fatto a spese dei mutuatari richiedenti il pagamento delle quote.

Art. 8.

Dopo il pagamento di ciascuna quota del mutuo, sarà fissato con decreto Ministeriale l'ammontare delle annualità di ammortamento e di interessi da rimborsare da chi abbia ottenuto il mutuo, al Ministero delle colonie, nel tempo stabilito per il rimborso nell'art. 1.

Art. 9.

Per la riscossione delle annualità, comprensive delle rate di ammortamento del capitale e degli interessi, indicate nel precedente articolo, i Governi dell'Eritrea e della Somalia compileranno annualmente il ruolo dei privati e delle società tenuti al pagamento delle annualità medesime, con l'indicazione dell'importo relativo, e del termine entro il quale dovrà effettuarsi il pagamento.

I ruoli muniti del visto governatoriale di esecutorietà vengono pubblicati e messi in riscossione, con le modalità da stabilire dai Governi predetti.

Sono applicabili per la riscossione i privilegi e la procedura fissati nel Regno per la riscossione delle imposte dirette da estendersi su tutte le attività dei mutuatari, anche se esistenti fuori della Colonia.

Art. 10.

Qualora il concessionario del mutuo non adempia regolarmente ai pagamenti delle annualità di ammortamento del mutuo ed agli altri obblighi, risultanti dal disciplinare di concessione, verrà messo formalmente in mora dal Governo della Colonia.

Scaduto il termine di mora, ed accertata la inadempienza, con decreto del Ministro per le colonie sarà revocata la concessione del mutuo e provveduto per l'immediato ricupero di tutte le somme eventualmente concesse e dei relativi interessi con le forme, le procedure ed i privilegi di cui all'art. 9.

I Governi dell'Eritrea e della Somalia dovranno annualmente presentare al Ministro per le colonie una relazione informativa sull'andamento delle imprese che abbiano ottenuta la concessione del mutuo ed il rendiconto delle somme amministrate e di quelle riscosse in ammortamento dei mutui, e che dovranno essere versate in conto entrate del Tesoro con imputazione ad apposito capitolo da inscriversi nel bilancio dell'entrata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANZA DI SCALEA.

Guardasigilli: ROCCO.
ato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1925.
Governo, registro 243, foglio 117. — GRANATA.

o di pubblicazione 2474.

DECRETO-LEGGE 26 novembre 1925, n. 2194.
ssione dei crediti di competenza dell'Ufficio di verifica sazione per le nuove Provincie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Regi decreti 13 dicembre 1923, n. 3154, e 23 marzo 382;
il Consiglio dei Ministri;
proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato anze, di concerto col Ministro per gli affari esteri;
no decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la riscossione dei crediti di pertinenza dell'Ufficio verifica e compensazione per le nuove Provincie istituito col R. decreto 23 marzo 1924, n. 382, saranno applicate le disposizioni attualmente in vigore per la riscossione delle imposte dirette di cui al testo unico approvato con R. decreto 13 agosto 1922, n. 1146.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno fissate le modalità di coordinamento e di esecuzione.

Art. 2.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento nazionale per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — Per il Ministro delle finanze (R. decreto 10 ottobre 1925, n. 1956) MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 18 dicembre 1925.
Atti del Governo, registro 243, foglio 113. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2475.

REGIO DECRETO 28 novembre 1925, n. 2200.
Costituzione del circondario di San Miniato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;
Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2011, con cui i comuni di San Miniato, Montopoli in Val d'Arno, Santa Maria a Monte, Castelfranco di Sotto, e Santa Croce sull'Arno sono staccati dalla provincia di Firenze ed aggregati a quella di Pisa, primo circondario:
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' costituito il circondario di San Miniato in provincia di Pisa con i comuni di San Miniato, Montopoli in Val d'Arno, Santa Maria a Monte, Castelfranco di Sotto, Santa Croce sull'Arno, Palaia e Peccioli, che vengono staccati dal primo circondario della provincia di Pisa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1925.
Atti del Governo, registro 243, foglio 119. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2476.

REGIO DECRETO-LEGGE 22 novembre 1925, n. 2193.

Assegnazione straordinaria alla Colonia Eritrea per l'esecuzione di opere per mettere in efficienza completa il porto di Massaua.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la esecuzione di opere pubbliche necessarie per mettere in completa efficienza il porto di Massaua è autorizzata un'assegnazione straordinaria alla Colonia Eritrea di L. 15,000,000 ripartita in cinque annualità uguali dall'esercizio 1926-27 all'esercizio 1930-31.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le finanze sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio in relazione alle assegnazioni di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — PIETRO LANZA DI SCALEA — Per il Ministro delle finanze (Regio decreto 10 ottobre 1925, n. 1956) MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 18 *dicembre* 1925.
Atti del Governo, registro 243, *foglio* 112. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2477.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 novembre 1925, n. 2196.

Istituzione e ordinamento del Regio laboratorio scuola di Asiago.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, per il riordinamento dell'insegnamento industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento per l'applicazione del Regio decreto anzidetto;

Vista la deliberazione del comune di Asiago del 28 settembre 1922;

Sentita la 3ª Sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito in Asiago un Regio laboratorio scuola a corso biennale per falegnami, carpentieri e intagliatori in legno; per scalpellini; per decoratori e stuccatori e per fabbri.

Al laboratorio sono annessi un corso preparatorio biennale e corsi serali per maestranze.

Art. 2.

La Scuola comprende laboratori per falegnami, fabbri e scalpellini.

Art. 3.

Il personale titolare della Scuola si compone del direttore, di tre insegnanti, di due capi officina, di due sotto capi, di un segretario.

Con decreto Ministeriale saranno stabiliti inoltre gli eventuali insegnamenti da affidarsi per incarico e le spese globali per il personale avventizio, di officina, di amministrazione e di servizio.

Al mantenimento annuo della Scuola concorrono:

il Ministero dell'economia nazionale con L. 80,000, rappresentanti l'ammontare globale degli stipendi del personale titolare della Scuola;

il comune di Asiago con L. 20,000.

Alla spesa di impianto della Scuola il Ministero suddetto contribuirà con la somma di L. 20,000.

Con speciale decreto del Ministero delle finanze sarà provveduto allo stanziamento delle somme sopra indicate e alla assegnazione di esse al capitolo 148 del bilancio passivo del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio 1925-26 e seguenti.

Il comune di Asiago resta obbligato, in seguito delle deliberazioni del 28 settembre 1922, a fornire alla Scuola i locali e a provvedere alla loro manutenzione e alla fornitura dell'acqua, dell'illuminazione e del riscaldamento.

Vanno pure a beneficio del bilancio della Scuola i contributi straordinari di Enti e di privati e le tassa scolastiche.

Art. 4.

Il Laboratorio scuola sarà amministrato in conformità delle disposizioni contenute nell'art. 36 del regolamento.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — Per il Ministro delle finanze (R. decreto 10 ottobre 1925, n. 1956) MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 18 *dicembre* 1925.
Atti del Governo, registro 243, *foglio* 115. — GRANATA.

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1925.

Norme per gli esami pel conseguimento del titolo agrario.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214;

Visto il R. decreto 8 agosto 1924, n. 1319;

Visto il R. decreto 24 maggio 1925, n. 919;

Ritenuta la necessità di dare norme per gli esami per il conseguimento del titolo di perito agrario, da parte dei licenziati delle già scuole speciali e pratiche di agricoltura, Regie o pareggiate, e delle scuole indicate all'art. 2 del citato R. decreto 24 maggio 1925, n. 919;

Decreta:

Art. 1.

I licenziati delle scuole speciali e pratiche di agricoltura, Regie o pareggiate, e di quelle indicate all'art. 2 del R. decreto 24 maggio 1925, iscritti ai corsi speciali di complemento, per conseguire il diploma di perito agrario, debbono superare un esame consistente:

a) in una serie di prove preliminari, su tutte le materie del corso complementare (escluse quelle oggetto delle prove, di cui alla lettera seguente) in base ai programmi del corso medesimo;

b) in una serie di prove di natura professionale.

Le prove preliminari sono esclusivamente orali, fatta eccezione per la lingua italiana, per la quale si avrà una prova scritta e una prova orale. Esse sono sostenute dinanzi ad una Commissione formata dal direttore e dai professori della scuola sede di esami e da almeno un professore di una delle scuole i cui allievi affluiscono alla sede stessa. Le prove preliminari sono eliminatorie.

Le prove professionali riguardano: l'agraria (scritta, orale e pratica); le industrie agrarie (orale e pratica); l'economia rurale e l'estimo (scritta e orale); l'agrimensura con gli elementi di costruzioni (pratico-grafica e orale); la contabilità agraria (scritta); la zootecnia (orale e pratica). Le prove professionali sono sostenute dinanzi alla Commissione come sopra costituita, presieduta da un Regio commissario, con l'aggiunta di un diplomato di scuole agrarie, esercente la professione nella Provincia ove si trova la scuola sede di esami, da scegliersi dal Ministero, sulle designazioni richieste alla Federazione provinciale dei sindacati dei tecnici agricoli della Provincia medesima.

Art. 2.

I licenziati delle già scuole pratiche di agricoltura, Regie o pareggiate, dei corsi inferiori delle già Regie scuole di viticoltura e di enologia e quelli delle scuole indicate all'articolo 2 del citato decreto 24 maggio 1925, i quali si trovino ad occupare posti di agente, sotto agente, tecnico, esperto e simili, in aziende, istituti od Enti agrari, o che personalmente dirigano propri fondi rustici, da non oltre un quinquennio e da non meno di un biennio, possono presentarsi come privatisti agli esami di cui al precedente articolo e sono tenuti a sostenere tanto le prove preliminari, quanto quelle professionali.

Art. 3.

I licenziati dei corsi superiori delle già Regie scuole di viticoltura e di enologia e del corso superiore della già Regia scuola pratica di agricoltura di Voghera che intendano presentarsi, quali privatisti, agli esami di perito agrario, sono invece dispensati dalle prove preliminari di cui all'articolo 1.

Art. 4.

Sono del pari dispensati dalle prove preliminari, di cui all'art. 1, i licenziati da oltre un quinquennio dalle scuole agrarie indicate all'art. 2, i quali abbiano trascorso il periodo seguente il conseguimento del diploma di licenza, interamente o per la massima parte, nell'esercizio dell'agricoltura come direttori, agenti o sotto agenti di aziende agrarie, tecnici, esperti e simili presso istituti d'istruzione agraria od Enti agrari, oppure abbiano, nel periodo medesimo, atteso alla conduzione, per proprio conto, di fondi rustici, anche se tenuti in affitto.

Art. 5.

Nel caso che i licenziati, i quali si trovano nelle condizioni di cui all'art. 4, offrano documentazione di prove professionali particolarmente notevoli di capacità tecnica date durante la loro carriera, il diploma di perito agrario potrà essere conferito in seguito ad un esame pratico che consisterà in prove pratiche, nonchè in discussioni tecniche sull'indirizzo professionale seguito dal candidato nell'opera spiegata e risultante dai documenti esibiti.

L'ammissione all'esame, in tal caso, è però subordinata al giudizio favorevole, pronunciato, sulla base dei titoli presentati dai candidati, da apposita Commissione, costituita dal direttore e da un professore della Regia scuola agraria media della circoscrizione, dal direttore della cattedra ambulante di agricoltura del capoluogo della Provincia, a cui appartiene il candidato, da un dottore in scienze agrarie esercente l'agricoltura nella circoscrizione della scuola, scelto dal Ministero su designazioni richieste alla Federazione italiana dei sindacati dei tecnici agricoli, oltrechè da un presidente nominato dal Ministero stesso.

La stessa Commissione, espresso il giudizio sui titoli, si costituisce, se questo sia favorevole, in Commissione di esami, e volta per volta stabilisce le prove pratiche a cui sottoporre il candidato e l'argomento delle discussioni tecniche a cui questi deve partecipare, e assegna infine, con riferimento anche ai titoli, un voto complessivo in centesimi.

Art. 6.

Qualora il licenziato di una delle scuole di agricoltura, di cui all'art. 2, comprovi l'esercizio ventennale della professione, ed insieme:

a) la direzione di vasta azienda agricola od agricolo-industriale ovvero la direzione tecnica contemporanea di diverse aziende agricole;

b) o la pubblicazione di scritti agrari pratici, apprezzati;

c) oppure una posizione professionale eminente,

la Commissione esaminatrice indicata al comma 2° dell'articolo 5, può esonerare il candidato dalle prove pratiche ed anche dalle discussioni tecniche, di cui al comma 1° dell'articolo 5 medesimo.

Roma, addì 18 dicembre 1925.

Il Ministro: BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1925.
Calendario per le Borse dei valori per il 1926.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 11 ottobre 1925, numero 1748;

Decreta:

Per l'anno 1926 si procederà, simultaneamente per tutte le Borse dei valori, ai riporti, alla risposta dei premi, alla compensazione ed alla liquidazione, rispettivamente nei giorni:

22, 23, 25 e 30 gennaio;
19, 20, 22 e 27 febbraio;
23, 24, 25 e 31 marzo;
22, 23, 24 e 30 aprile;
22, 24, 25 e 31 maggio;

21, 22, 23 e 30 giugno;
23, 24, 26 e 31 luglio;
23, 24, 25 e 31 agosto;
22, 23, 24 e 30 settembre;
22, 23, 25 e 30 ottobre;
22, 23, 24 e 30 novembre;
22, 23, 24 e 31 dicembre.

Le Borse dei valori resteranno chiuse tutte le domeniche ed inoltre nei giorni di sabato del mese di agosto e nei giorni 1, 2 e 6 gennaio, 5 e 21 aprile, 13 maggio, 3, 24 e 29 giugno, dall'11 al 20 agosto, 20 settembre, 28 ottobre, dall'1 al 4 novembre e 7, 8 e 25 dicembre 1926.

Roma, addì 18 dicembre 1925.

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1925.

Istituzione e funzionamento delle aziende autonome per lo sfruttamento di terreni petroliferi e di boschi nella Repubblica Albanese.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 8 luglio 1925, n. 1301, e 25 ottobre 1925, n. 1915;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituite:

a) l'azienda autonoma per lo studio, le ricerche e le opere necessarie allo sfruttamento di terreni petroliferi albanesi;

b) l'azienda autonoma per lo sfruttamento di boschi nel territorio della Repubblica Albanese.

Art. 2.

All'alta sorveglianza sulle due aziende viene preposto il cav. di gr. cr. ing. Vittorio Laviosa del Ministero delle comunicazioni, nella qualità di « amministratore generale », con le attribuzioni indicate nei seguenti articoli.

Art. 3.

Sulle direttive personali del Ministro per le comunicazioni, l'ing. Laviosa ha facoltà:

di prendere e di autorizzare tutti i provvedimenti necessari per l'impianto delle aziende nei loro vari rami e per garantirne lo sviluppo, la continuità ed il buon rendimento;

di ordinare le spese per lavori e provviste di importo superiore alle L. 200,000 e di approvare i relativi contratti;

di autorizzare le vendite alle Amministrazioni governative e le vendite a terzi dei prodotti ricavati dall'azienda boschi per un importo superiore a L. 200,000 ed approvare i relativi contratti;

di tenere i correnti rapporti di normale competenza del Ministro per le comunicazioni, con gli altri Ministeri, con Enti e col Governo Albanese ed in particolare quelli che riguardano questioni, comunicazioni e decisioni di carattere e di indirizzo generale.

Art. 4.

L'ing. Laviosa, seguendo l'andamento degli impianti e dell'esercizio delle due aziende, ne terrà informato il Ministro per le comunicazioni, anche indipendentemente dalle relazioni e dai resoconti che il Servizio approvvigionamenti deve presentare a termini dei citati Regi decreti-legge.

Art. 5.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 24 novembre 1925.

Il Ministro: CIANO.

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1925.

Inizio del pagamento delle semestralità delle rendite consolidate 3.50 e 5 per cento.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 60 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536;

Determina:

Le sezioni di Regia tesoreria sono autorizzate ad iniziare il 28 dicembre 1925 il pagamento delle semestralità al 1° gennaio 1926 sui certificati nominativi, non soggetti a vincoli di usufrutto od a speciali condizioni di pagabilità, delle rendite consolidate 3.50 e 5 per cento.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 dicembre 1925.

Il Ministro: VOLPI.

Il Ministero delle finanze ha disposto che il giorno 28 corrente le sezioni di Regia tesoreria provinciale inizino il pagamento della semestralità della rendita consolidata 3,50 per cento al portatore e mista e della rendita consolidata 5 per cento al portatore di scadenza 1° gennaio 1926.

Roma, 18 dicembre 1925.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio di ratifiche di atti internazionali.

Addì 15 dicembre 1925 ha avuto luogo in Roma lo scambio delle ratifiche dell'Accordo fra l'Italia e la Germania firmato in Roma il 20 agosto 1924, per la regolazione amichevole di istanze di risarcimenti pendenti presso il Tribunale arbitrale misto italo-germanico

Tale Accordo è stato approvato con R. decreto-legge in data 6 novembre 1924, n. 2368 (pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del 15 aprile 1925, n. 88).

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 265

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 18 dicembre 1925

	Media		Media
Parigi	90 81	Belgio	112 49
Londra	120 194	Olanda	9 97
Svizzera	479 07	Pesos oro (argentino)	23 45
Spagna	351 75	Pesos carta (argent.)	10 35
Berlino	5 905	New-York	24 806
Vienna (Shilling)	3 52	Russia	127 50
Praga	73 55	Belgrado	44 15
Dollaro canadese	24 79	Budapest	0 0348
Romania	11 60	Oro	478 64

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	74 30
	3.50 % » (1902)	67 —
	3.00 % lordo	43 65
	5.00 % netto	94 725
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	68 025

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Servizio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 10 delle opere riservate ai termini dell'articolo 14 della legge sui diritti d'autore, registrate in questo Ministero durante la 2ª quindicina di maggio 1925.

Numero d'iscrizione nel registro speciale	Numero d'iscrizione nel registro generale	NOME dell'autore	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
			I. — Opere drammatico-musicali (Comprese le riduzioni di opere complete).		
20143	89956	Costa Mario Marocco Edoardo	« Il Re delle Api » - Operetta in tre atti. Riduzione per canto e pianoforte di Marocco Edoardo	Sonzogno (Casa Musicale)	3-4-1925. — Rappresentata la prima volta al Teatro Lirico di Milano il 17-2-1925.
20146	89965	De Riso Carpinone Nicola	« Amor che vive » - Operetta in tre atti	De Riso Carpinone Nicola	Inedita. — Mai rappresentata.
20136	89874	Ferrara Fernando	« Fascino veneziano » - Operetta in tre atti e quattro quadri. Spartito per canto e piano	Società italiana degli Autori	Detto
20147	89966	Fusco Edoardo	« Il Carillon » - (Canzone antica) Operetta in due atti per canto e piano	Fusco Edoardo	Detto
20128	89853	Sigurini Giuseppe	« L'Ideale d'amore di Dante » - Opera musicale. Riduzione per canto e piano	Sigurini Giuseppe	Detto
20129	89854	Detto	« L'Ideale d'amore di Dante » - Opera musicale. Partitura	Detto	Detto
20130	89855	Detto	« L'Ideale d'amore di Dante » - Opera musicale. Riduzione per pianoforte solo	Detto	1921. — Non rappresentata.
20135	89873	Testore Mazzanti Lydia	« Come cenerentòla » - Operetta in un atto. Spartito per canto e piano	Società italiana degli Autori	Inedita. — Mai rappresentata
20141	89926	Vittadini Franco	« Nazareth » - Visione lirica in un atto su libretto di G. Adami. Partitura d'orchestra	Ricordi G. C. - Milano	Detto
			II. — Opere drammatiche. (Compresi i libretti d'opera).		
28131	89869	Benelli Sem	« L'arzigogolo » - Poema buffonesco in 4 atti	Società italiana degli Autori	20-10-1922. — Rappresentata la prima volta in Roma al Teatro Costanzi il 17-10-1922
20132	89870	Detto	« L'amorosa tragedia » - Poema drammatico in tre atti	Detto	15-4-1925. — Rappresentata la prima volta in Roma al Teatro Valle il 14-3-1925.
20133	89871	Detto	« Alì » - Dramma in quattro atti	Detto	15-3-1921. — Rappresentata la prima volta in Milano al Teatro Manzoni il 14-3-1921.
20140	89878	De Stefani Alessandro	« Il calzolaio di Messina » - Tragedia in tre atti	Detto	Inedita. — Mai rappresentata.

Numero d'iscrizione nel registro speciale	Numero d'iscrizione nel registro generale	NOME dell'autore	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
20142	89927	Fraccaroli Arnaldo	« Fiordaliso » - Operetta in 3 atti. Libretto musicato da A. Bettinelli	Sonzogno (Casa musicale)	14-5-1925
20144	89962	Guattari Vittoria	« La commedia della vita » - Commedia in tre atti	Guattari	Inedita. — Mai rappresentata.
20137	89875	Sala Giovanni Maria	« Il vento artificiale » - Operetta in tre atti. Libretto	Società italiana degli Autori	Detto
20134	89872	Veneziani Carlo	« Alga marina » - Commedia in tre atti	Detto	Detto
			III. — Composizioni musicali diverse. (Comprese le parziali riduzioni, trascrizioni, ecc. di opere drammatico-musicali).		
20127	89840	Frezzan Federici	« Iluska » - Fox-One step. Composizione musicale	Frezzan Federico	Inedito. — Non eseguito
20148	89967	Rocca Lodovico	« Salmodie su fioretti di S. Francesco » - I. - Del dì e dell'anno della morte di San Francesco. II. - Come frate Egidio tenne silenzio sei mesi. III. - Come un santo uomo stando in orazione, vede l'anima di frate Egidio andare in vita eterna. Composizione musicale per pianoforte a una voce	Rocca Lodovico	Detto
20145	89963	Rulli Dino	« Album composizioni musicali »	Rulli Dino	Detto
20138	89876	Zuculin Aurelio	« Carmencita » - Composizione musicale su parole di Corrai	Società italiana degli Autori	1-4-1925. - Mai eseguito
20139	89877	Detto	« Vieni a danzar » - Composizione musicale su parole di Corrai	Detto	Detto
			IV. — Opere cinematografiche. (Films).		
			. . . .		
			V. — Opere coreografiche o mimiche. (Con o senza musica).		
			. . . .		

Roma, 6 giugno 1925.

Il direttore: G. DE SANCTIS.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **2ª Pubblicazione** (Elenco n. **10**).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna **5**, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Buono Tesoro quinquennale 10ª emissione.	644 645	Cap. 50,000 — » 34,500 —	Moreno *Chiarina-Maria-Vincenza* fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Fernanda Manfredini di Guglielmo, ved. Moreno.	Moreno *Maria-Chiara-Vincenza* fu Francesco minore, ecc. come contro.
Cons. 5 %	232744	200 —	Albertini *Gian-Mario* fu Alberto, minore sotto la patria potestà della madre Brambilla Laura, ved. di Albertini Alberto, dom. a Milano; con usufrutto a Brambilla Laura fu Francesco, ved. di Albertini Alberto, dom. a Milano.	Albertini *Giovanni* fu Alberto, minore, ecc. come contro, con usufrutto come contro.
»	367828	510 —	Trentin Giulio, Giorgio, Maria, Olga e Margherita fu *Antonio*, minori sotto la patria potestà della madre Viotto Marina, ved. di Trentin Vittorio, dom. a Mestre (Venezia) in parti eguali.	Trentin Giulio, Giorgio, Maria, Olga e Margherita fu *Vittorio*, minori, ecc., come contro.
»	333928	115 —	Costa Marianna fu *Paolo*, moglie di Sposito Giuseppe, dom. a Palermo, vincolata.	Costa Marianna fu *Francesco-Paolo*, moglie, ecc., come contro, vincolata.
3.50 %	683658	70 —	Bagnasco Rosa fu *Giovanni*, nubile, dom. a Cairo Montenotte (Genova).	Bagnasco Rosa fu *Giuseppe*, nubile, ecc., come contro.
Cons. 5 %	374128	500 —	Corte *Armando* di Luigi, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Genova.	Corte *Giovanni* di Luigi, minore, ecc., come contro.
» » »	160070 137843 133283	130 — 110 — 185 —	Monico Vittorio, Ernesto e Maria-Luisa fu Gino, minori sotto la patria potestà della madre Ruggeri Maria Ugolina di Ernesto, ved. di Monico Gino, dom. in Altavilla Vicentina (Vicenza); con usufrutto vitalizio a Dalla Vedova *Elisa* fu Giuseppe, ved. di Monico *Vittorio*, dom. a Vicenza.	Intestata come contro, con usufrutto vitalizio a Dalla Vedova *Anna-Elisa* fu Giuseppe, vedova di Monico Vittorio o *Pietro-Vittorio*, dom. a Vicenza.
3.50 %	322207	14 —	*Merlo* Maria-*Rosa*-Cristina di *Maurizio*, moglie di Raux *Giulio*, dom. in San Giorgio Canavese (Torino).	*Merle* Maria-*Rosina*-Cristina, di *Andrea-Maurizio*, moglie di Raux *Emilio-Giulio-Giuseppe*, dom. come contro.
» » » »	1896 2610 3367 3830	14 — 17,50 14 — 14 —	Intestate come la precedente con usufrutto vitalizio a *Merlo Maurizio* fu Maurizio, dom. in San Giorgio Canavese (Torino).	Intestate come la precedente, con usufrutto vitalizio a *Merle Andrea-Maurizio* fu Maurizio, dom. come contro.
»	4344	14 —	*Merlo* Maria *Rosa* di *Maurizio* moglie, ecc., come la precedente, con usufrutto vitalizio, come la precedente.	

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	396449	105 —	*Randelli* Rosaria fu Paolo, minore sotto la patria potestà della madre Celauro Teresa fu Bernardo, ved. *Randelli*, dom. a Palermo.	*Rondelli* Rosaria fu Paolo, minore sotto la patria potestà della madre Celauro Teresa fu Bernardo, ved. *Rondelli*, dom. a Palermo.
» »	298562 298564	680 — 680 —	Ceccato Carlo di *Gianfrancesco* dom. a Venezia, con vincolo di usufrutto vitalizio.	Ceccato Carlo di *Ferdinando detto Gianfernando*, dom. a Venezia; con vincolo di usufrutto vitalizio.
» »	298561 298563	680 — 680 —	Ceccato Andrea di *Gianfrancesco* dom a Venezia, con vincolo di usufrutto vitalizio.	Ceccato Andrea di *Ferdinando detto Gianfernando*, dom. a Venezia; con vincolo di usufrutto vitalizio.
»	273089	1,800 —	De Moro Albertina-Alice-Emilia fu *Emilio*, moglie di Russo Giuseppe, dom. a Napoli, vincolata	De Moro Albertina-Alice-Emilia fu *Pietro-Emilio*, moglie di Russo Giuseppe, dom. a Napoli, vincolata.
Ricevuta provvisoria n. 1 di cartelle Cons. 3.50 % (1906) emessa il 16 settembre 1924 dalla Sezione di Regia Tesoreria di Ferrara.		Cap. 8,000 —	Gioccoli *Gualtiero*.	Gioccoli *Gaetano-Giuseppe-Maria detto Gualtiero fu Giorgio*.
3.50 %	266349 266350	367.50 367.50	*Cardona* Teodora fu Gregorio, ved. del barone Camillo Latino, dom. a Benevento.	*Cardone* Teodora fu Gregorio, ved., ecc. come contro.
»	54024	45.50	Cardone Nicoletta fu Gregorio, ved. di Vincenzo *Ciambaroli*, dom. a Benevento.	Cardone Nicoletta fu Gregorio, ved. di Vincenzo *Cimbaroli*, dom. a Benevento.
» »	303188 358488	700 — 206.50	Pagano *Silvio* fu Giovanni-Matteo, dom. a Spezia.	Pagano *Domenico-Bartolomeo-Siro* fu Giovanni-Matteo, dom. a Spezia.
»	402902	371 —	Pagano *Siro vulgo Silvio* fu Giovanni-Matteo, dom. a Spezia.	
»	326721	91 —	*Calligari Rosa* fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Bono Teresa fu Agostino, ved. di *Calligari* Giovanni, dom. in Carrodano (Genova); con usufrutto vitalizio a Bono Teresa fu Agostino, ved di *Calligari* Giovanni.	*Callegari Maria-Rosa* fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Bono Teresa fu Agostino, ved. di *Callegari* Giovanni, dom. in Carrodano (Genova), con usufrutto vitalizio a Bono Teresa fu Agostino, ved. di *Callegari* Giovanni.
Cons. 5 % »	280832 280833	5,000 — 5,000 —	Oreglia d'Isola *Alessandro* fu Raffaele, minore sotto la tutela di Oreglia d'Isola Maria fu Zaverio, dom. a Bene Vagienna (Cuneo).	Oreglia d'Isola *Sandro* fu Raffaele, minore, ecc., come contro.
»	40198	200 —	Bono Pietro fu *Giuseppe-Pietro*, dom in Genova.	Bono Pietro fu *Pietro-Giuseppe*, dom. in Genova.
3.50 % »	295383 299298	17.50 17.50	Porcellotti *Ermenegildo* fu Francesco, dom a Rocca San Casciano (Firenze), vincolata	Porcellotti *Paride detto Ermenegildo* fu Francesco, dom. come contro, vincolata.
»	164148	210 —	Rabbia *Michele* fu Giuseppe, dom. a Fossano (Cuneo), vincolata.	Rabbia *Giovanni-Michele* fu Giuseppe, dom. a Fossano (Cuneo), vincolata.

DEBITO	NUMERO di iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 5 % »	86360 86361	115 — 135 —	Salezzari *Clementina* fu Gaetano, minore sotto la patria potestà della madre Belletti Maria di Giacomo, ved. di Salezzari Gaetano, dom. a Belforte, frazione di Gazzuolo (Mantova). La seconda rendita è vincolata di usufrutto.	Salezzari *Clara-Clementina* fu Gaetano, minore, ecc., come contro. La seconda rendita è vincolata di usufruto.
3.50 % »	180532 322240	115.50 28 —	Burdin *Augusto* fu Fulgenzio, dom. a Susa (Torino); con usufrutto a l Angelin Maria-Michela fu Giovanni-Pietro ved. di Burdin Fulgenzio.	Burdin *Filippo-Augusto* fu Fulgenzio, dom. a Susa (Torino); con usufrutto come contro.
»	161835	399 —	Boero *Domenica-Giuseppa-Orsola* fu Domenico, minore sotto la patria potestà della madre Masera Caterina di Gioacchino, dom. in Trofarello.	
»	197554	45.50	Boero *Orsola-Domenica* fu Domenico, minore, ecc., come la precedente.	Boero *Domenica-Orsola-Giuseppa*, minore, ecc., come contro.
»	101550	12 —	Boero *Orsola-Domenica* fu Domenico, minore, ecc., come la precedente.	
»	637941	87.50	Vallet Adelaide e *Calisto* di Napoleone, minori, sotto la patria potestà del padre, dom. a Prè Saint Dèdier (Torino); con usufrutto a Bianche Leonardo di Calisto.	Vallet Adelaide e *Maria-Giuliana-Calista* di Napoleone, minori, ecc., come contro.
Ricevuta provvisoria n. 750 rilasciata in data 4 dicembre 1924 dalla Sezione di Regia Tesoreria di Como pel deposito di n. 3 titoli al portatore della rendita 3.50 % (1906) del capitale complessivo di L. 2600.		Cap. 2,600 —	*Lena* Frates fu Ambrogio, via Volta, 13, Como.	*Maddalena detta Lena* Frates fu Ambrogio, ecc., come contro.
Buono Tesoro quinquennale 6ª emissione.	978	» 7,000 —	*Sponza* Evelina fu *Enrico*, moglie di Recchi Angelo fu Bernardo, vincolata.	*Spongia* Evelina fu *Federico*, moglie di Recchi Angelo fu Bernardo, vincolata.
Cons. 5 % » » » »	183995 183996 183997 183998 183999	500 — 500 — 500 — 645 — 715 —	Patrone *Rina* fu Carlo, minore sotto la patria potestà della madre Cavanna *Angela* fu Antonio, ved. Patrone, dom. in Genova. L'ultima rendita è con usufrutto vitalizio a Cavanna *Angela* fu Antonio, ved. di Patrone Carlo, dom. in Genova.	Patrone *Caterina detta Rina* fu Carlo, minore sotto la patria potestà della madre Cavanna *Angela-Assunta* fu Antonio, ecc., come contro. L'ultima rendita è con usufrutto vitalizio a Cavanna *Angela-Assunta* fu Antonio, ved., ecc. come contro.
»	399458	600 —	Fraraccio *Domenico* di Felice, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a *Venafro* (Campobasso).	Fraraccio *Domenicantonio* di Felice, dom. a *Frosolone* (Campobasso).
Prestito Nazionale 4,50 %.	12443	135 —	*Reali Elisa* fu Francesco, ved. di Silvani Antonio, dom. a Torino.	Reale *Carolina-Maria-Elisa* fu Francesco, *comunemente chiamata Elisa*, ved. di Silvani Antonio, dom. a Torino.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 28 novembre 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.